



## **FOGLIO INFORMATIVO**

Validità dal 01/10/2007

Redatto ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005

### **INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO**

#### **FINLENDING LAZIO SRL**

Sede legale: Civitavecchia (Rm), via Santa Fermina Snc, Tel. 0766.670908 E-mail: [info@finlendinglazio.it](mailto:info@finlendinglazio.it)

REA 1159828 - Partita IVA 09395771000

Iscrizione Albo Mediatori Creditizi UIC n.85227

### **CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA**

#### **Caratteristiche**

La mediazione creditizia è l'attività svolta da "colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" (art. 2, comma 1, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287).

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994, costituisce "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" l'attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del Testo Unico Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene effettuata da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti, persone fisiche e/o persone giuridiche, iscritti all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C. ).

I mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

E' invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

#### **Rischi**

La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario, per cui si evidenzia l'esistenza del rischio di non trovare uno dei predetti soggetti eroganti disposti a concedere il finanziamento.

#### **Eventuali servizi accessori**

Gli eventuali servizi accessori offerti unitamente alla mediazione creditizia, anche se aventi carattere opzionale, sono quelli connessi al reperimento della documentazione necessaria al perfezionamento della pratica e al sopralluogo presso l'immobile offerto in garanzia per consentire la visita per l'eventuale perizia.

### **CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA**

**Nessuna provvigione è richiesta al cliente per i servizi Credito per la famiglia, forniti da FinLending Lazio.**

Nessuna provvigione è richiesta al cliente per i servizi forniti on line tramite il portale [www.finlendinglazio.it](http://www.finlendinglazio.it).

Spese di istruttoria a carico del cliente nella misura prevista dall'Istituto di Credito.

Ulteriori spese relative a bolli, visure, etc., sono a carico del cliente.

Sono a carico del cliente eventuali spese per **servizi accessori/opzionali**, ad esempio contratti di assicurazione, assistenza per la dichiarazione fiscale, verifica conformità documentazione fornita, etc..



## CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

### **Diritti del cliente**

Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare i “fogli informativi” e gli avvisi contenenti le “principali norme di trasparenza” datati ed aggiornati, presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. I “fogli informativi” contengono informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali.

Nel caso di offerta fuori sede il cliente ha diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di mediazione gli “avvisi” ed i “fogli informativi” sopra descritti.

Il cliente ha diritto di ottenere copia del testo del contratto di mediazione creditizia che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni, la cui consegna non impegna le parti alla conclusione del contratto.

### **Obblighi del cliente**

Il cliente ha l'obbligo di fornire dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.

Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza a proprio carico di elementi pregiudizievoli per l'ottenimento del finanziamento richiesto come protesti, fallimenti, revocatorie, procedure esecutive in corso, segnalazione di cattivo pagatore, sofferenze bancarie, etc.

Il cliente ha l'obbligo di dichiarare se negli ultimi sei mesi ha stipulato altri contratti di mediazione creditizia.

### **Obblighi del mediatore**

Il mediatore creditizio ha l'obbligo di fornire al cliente le informazioni previste dalla disciplina in materia di trasparenza con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche del rapporto e dei destinatari.

Il mediatore creditizio si impegna a compiere tutti gli atti necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, assistendo il cliente fino al perfezionamento dell'operazione.

Il mediatore creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale.

Il mediatore creditizio si impegna al rispetto di quanto previsto dal codice di autodisciplina della propria Federazione.

### **Limitazione nei rapporti tra mediatore e cliente**

Il cliente prende atto che in caso di non accoglimento della richiesta di finanziamento da parte della banca o dell'intermediario finanziario, il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato dei predetti e non sarà tenuto a fornire alcuna giustificazione circa la motivazione che ha originato il rifiuto.

In caso di non accoglimento della richiesta di finanziamento non è dovuta alcuna provvigione al mediatore.

In caso che insorgano delle controversie il Foro competente è quello di **Roma**.

## DEFINIZIONI

Ai fini della presente informativa si riportano le seguenti definizioni:

“*cliente*”, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio;

“*locale aperto al pubblico*”, il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo;

“*offerta fuori sede*”, l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore;

“*tecniche di comunicazione a distanza*”, tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore;

“*servizi accessori*” i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria;

“*supporto durevole*”, qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

“*annuncio pubblicitario*”, messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere l'attività del mediatore;

- “*Intermediari finanziari*”, società che erogano direttamente i finanziamenti, iscritti all'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del D.L. 1 settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

“*U.I.C.*”, Ufficio Italiano dei Cambi, ente strumentale della Banca d'Italia, presso il quale è istituito l'Albo dei Mediatori Creditizi.